



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF082

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI E MOD. REDDITI PF 2017
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 887 E 888 L. 208/2015; RM 53/2015 E 40/2015; CM 1/2013 E 47/2011
CIRCOLARE DEL	11/05/2017

Sintesi: anche per il 2016 è stata riaperta la possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori dell'attività di impresa alla data del 1/01/2016. I contribuenti che, entro il 30/06/2016, hanno optato per tale regime devono compilare le apposite sezioni contenute nei quadri RM e RT del mod. Redditi PF 2017.

Laddove i soggetti che si avvalgono della "nuova" rivalutazione abbiano già effettuato una precedente rivalutazione si rammenta che è possibile, alternativamente:

- *scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni*
- *richiedere il rimborso dell'imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa alla nuova rivalutazione.*

Considerato il raddoppio dell'imposta sostitutiva rispetto alle edizioni ante 2015, il contribuente, pur effettuando una nuova rivalutazione "al ribasso", è risultato obbligato ad un ulteriore versamento.

I soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni della Stabilità 2016 in virtù delle quali hanno effettuato la rideterminazione del costo fiscale di:

- **terreni**, agricoli o edificabili
- **partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati

posseduti **al 1/01/2016** non in regime d'impresa, devono darne comunicazione nel mod. Redditi 2017.

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTICIPAZIONI: ASPETTI GENERALI

La disciplina, introdotta dalla L. 448/2001, è finalizzata ad adeguare il costo/valore di acquisto dei terreni e delle azioni/quote, non detenuti in regime d'impresa, al fine di ridurre le eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.

In particolare, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume quale costo fiscale il valore determinato sulla base di un'apposita perizia giurata di stima.

AMBITO SOGGETTIVO

La rivalutazione in esame può essere effettuata da:

- | |
|---|
| - persone fisiche (per i beni non posseduti all'interno di una eventuale attività di impresa) |
| - società semplici e soggetti equiparati art. 5 del TUIR (anche operanti in agricoltura) |
| - associazioni professionali |
| - enti non commerciali (per beni non posseduti all'interno della eventuale attività commerciale) |
| - soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) |

PROCEDURA PER LA RIVALUTAZIONE

Per poter effettuare la suddetta rivalutazione di terreni e partecipazioni:

- a) **all'1/01/2016**, i contribuenti dovevano vantare sui terreni o le partecipazioni non quotate da rivalutare il **diritto di proprietà o altro diritto reale**

TERRENI (EDIFICABILI O AGRICOLI)	PARTECIPAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proprietà ▪ Usufrutto o nuda proprietà ▪ Diritto di superficie (o enfiteusi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proprietà ▪ Usufrutto o nuda proprietà

b) entro il **30/06/2016** deve essere stata **versata l'imposta sostitutiva** dovuta a fronte della rivalutazione (1° rata o soluzione unica) e **redatta la perizia di stima giurata** da cui desumere il nuovo valore dei beni.

Aliquote dell'imposta sostitutiva: vanno applicate le aliquote già previste nella precedente edizione della rivalutazione (al 1/01/2015, che aveva raddoppiato le aliquote rispetto alle precedenti edizioni):

IMPOSTA SOSTITUTIVA	Bene	Aliquota
	PARTECIPAZIONI	" non qualificata" al 01/01/2016
		" qualificata" al 01/01/2016
	TERRENI	edificabili o con destinazione agricola

TERRENI RIVALUTATI CON PERIZIA ASSEVERATA DOPO IL ROGITO

La RM 53/2015 ha chiarito che:

- non comporta la decadenza dall'opportunità fiscale
- il fatto che la perizia giurata di stima venga asseverata in data successiva all'atto di compravendita dell'immobile oggetto di rivalutazione.

L'Agenzia ha così superato le precedenti indicazioni, uniformandosi all'orientamento della Cassazione (ord. n. 26714/2013; sent. n. 30729/2011) secondo cui l'asseverazione della perizia sul terreno entro il termine di legge, ma dopo il rogito di cessione del terreno, è sempre valida ed efficace ai fini della rideterminazione del costo.

SCOMPUTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA GIÀ VERSATA

Come in passato, i soggetti che si avvalgono della "nuova" rivalutazione:

- ➔ ove abbiano già effettuato una rideterminazione del valore degli stessi beni in virtù di una precedente legge di rivalutazione
- ➔ possono recuperare l'imposta già versata secondo 2 procedure alternative:

a)	COMPENSAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ scomputando dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione quanto già versato per le precedenti rivalutazioni degli stessi beni ▪ non sono più dovute eventuali rate residue della precedente rivalutazione
b)	RIMBORSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ versando l'imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione ▪ chiedendo a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione: <ul style="list-style-type: none"> - entro il termine di 48 mesi (art. 38, DPR 602/73) - dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale). <p>In ogni caso, l'importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.</p>

Pertanto, il contribuente che ha già rivalutato un terreno/partecipazione (ad esempio, al 1/01/2014) e che intende usufruire della "nuova" rivalutazione al 1/01/2016 può alternativamente:

- scomputare dall'imposta dovuta quanto già versato per la precedente rivalutazione
- versare l'imposta dovuta sulla nuova rivalutazione, chiedendo a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione.



Nota: non rileva quante volte si sia già proceduto alla rivalutazione; anche qualora ciò sia avvenuto più di una volta, sarà ammesso il recupero di tutte le imposte sostitutive già versate per il medesimo bene.

RIVALUTAZIONE PARZIALE

In caso di rivalutazione di solo una “parte” della partecipazione o del terreno posseduti, deve ritenersi che lo scomputo dell'imposta sostitutiva già versata possa riguardare solo la parte che è già stata oggetto di una precedente rivalutazione.

Solo in tale caso, infatti, si avrebbe una duplicazione di imposta in relazione ai “*medesimi beni*”.

La problematica si pone, in particolare, in caso di effettuazione di una nuova rivalutazione:

- “parziale”, a fronte di una precedente rivalutazione totale;
- “totale”, a fronte di una precedente rivalutazione parziale, ma con diminuzione di valore.

Esempio1

Alla data del 01/01/2008 e dell'1/01/2016 il sig. Verdi possiede 3.000 azioni di una Spa, del valore nominale di €.100 ciascuna, rappresentative del 15% del capitale sociale (partecipazione “non qualificata”).

Le azioni sono state rivalutate all'1/01/2008; il valore di ciascuna azione è diventato €. 180; l'imposta sostitutiva dovuta di €.10.800 ($3.000 \times 180 \times 2\%$) è stata versata in unica soluzione.


Si ponga ora che **solo 1.000** di tali **azioni vengono rivalutate all' 1/01/2016**, sulla base del nuovo valore unitario di €. 230:

- il totale della nuova imposta sostitutiva dovuta è pari a €.9.200 ($1.000 \times 230 \times 4\%$)
- essa non può essere totalmente compensata con quanto già versato nel 2008, ma può essere scomputato solo l'ammontare che risulta afferente alle 1.000 azioni già rivalutate, cioè €.3.600 ($1.000 \times 180 \times 2\%$)
- entro il 30/06/2016 dovevano quindi essere versati €. 5.600 ($9.200 - 3.600$).

PARTECIPAZIONI RICEVUTE PER DONAZIONE

La donazione di quote non consente ai donatari di **scomputare l'imposta sostitutiva versata dal donante** che si è avvalso di precedenti proroghe della rivalutazione delle partecipazioni non quotate (RM 40/2015 e RM 91/2014).

Ad avviso delle Entrate, quindi, è necessario che il soggetto che effettua una nuova rivalutazione sulla medesima partecipazione sia lo stesso che aveva effettuato la precedente rivalutazione.



EFFETTI RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Il valore risultante dalla perizia di stima asseverata dal professionista, viene utilizzato in luogo dell'originario costo/valore di acquisto, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria (*capital gain*) di cui all'art.67 del TUIR.

La rivalutazione assicura al contribuente l'acquisizione di un costo fiscale rideterminato alla data di riferimento della perizia, eventualmente aumentato del costo sostenuto per la redazione della perizia (per la quota rimasta a suo carico).

ULTERIORI ASPETTI RELATIVI LA PARTECIPAZIONE RIVALUTA	
Minusvalenze	la cessione di partecipazioni non negoziate (il cui valore o costo di acquisto è stato "rideterminato") ad un prezzo inferiore al valore di perizia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ non inficia la rivalutazione (è così confermata la validità) ▪ ma non dà luogo ad eventuali minusvalenze fiscalmente rilevanti
Criterio LIFO	Se il contribuente non ha optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, trova applicazione il criterio LIFO.
valore perizia per altri redditi	Il costo della partecipazione rivalutata non rileva ai fini della determinazione di redditi non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 67 TUIR, quali: i proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni in occasione di recesso/esclusione del socio o di liquidazione della società, riconducibili tra i redditi di capitale (art. 47 TUIR).

EFFETTI RIVALUTAZIONE TERRENI

Aderendo alla nuova rivalutazione, il costo fiscale rideterminato del terreno può essere utilizzato in luogo del costo/valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze immobiliari.

Pertanto, tale rivalutazione consente al contribuente l'acquisizione di un costo fiscale rideterminato alla data di riferimento della perizia, e pari a: valore da perizia + costo per redazione perizia.

ASPETTI PARTICOLARI

RIVALUTAZIONE - IRREVOCABILITÀ O RITRATTABILITÀ

L'Agenzia ha più volte sostenuto che la rivalutazione configura una "*manifestazione di volontà*" che, in quanto tale, una volta esercitata **non è ritrattabile** (CM 20/2016; CM 47/2011; CM 35/2004); pertanto, il contribuente che **non si avvale del valore rivalutato** nella determinazione della plusvalenza in sede di cessione:

- **non ha diritto al rimborso** di quanto versato
- è **obbligato**, in caso di versamento rateale, **a corrispondere le rate successive**.

Se non si versano le rate successive (ciò con riferimento anche agli eredi, che devono proseguire nel versamento dell'imposta laddove accettino l'eredità), esse vengono iscritte a ruolo.



GIURISPRUDENZA	
A favore della revocabilità	Contro la revocabilità
Cass. sent. 24 aprile 2015 n. 8350	Cass. sent. n. 6688/2015
CTR Lombardia n. 168/2013	Cass. sent. n. 3410/2015
CTP Ravenna sent. n. 395/02/14	CTP Treviso sent. n. 66/5/12
CTR Lombardia n.71/66/2011	Cass. ord. n. 5477/2010,

TERRENI EDIFICABILI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO

Il valore di perizia non è automaticamente assunto quale nuovo costo/valore fiscale "storico" in capo agli eredi del contribuente che abbia effettuato la rivalutazione; infatti, ai sensi dell'art. 68 TUIR:

- la **plusvalenza** conseguita dall'erede tramite la cessione di un terreno già rivalutato dal de cuius
- va computata **sottraendo al corrispettivo** di vendita **il valore dichiarato nella denuncia di successione**; pertanto, il valore di perizia rileva in capo all'erede solo se indicato in successione.

INCREMENTI SUCCESSIVI DEL COSTO FISCALE RIVALUTATO

Il costo rivalutato è suscettibile di "incrementi" in caso di ulteriori costi inerenti sostenuti tra la data di riferimento della perizia e quella della cessione.



Nota: secondo le CM 10/2006 e CM 47/2011 il valore di perizia “non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia”.

Tuttavia, secondo la dottrina l’obiettivo di tali chiarimenti non è tanto quello di negare la rilevanza dei costi inerenti sostenuti dopo la rivalutazione, quanto quello di escludere la rilevanza fiscale di quelli sostenuti in precedenza. Di conseguenza, non dovrebbero esserci ragioni per negare che i costi inerenti sostenuti a seguito della rivalutazione possano incrementare il costo storico rivalutato.

L’imposta sostitutiva non rappresenta, comunque, costo incrementativo (a differenza del costo della perizia).

CESSIONE TERRENO AD UN VALORE INFERIORE ALLA PERIZIA

In caso di terreno ceduto ad un **prezzo < valore “rivalutato”** (o di perizia), se nell’atto di cessione:

a)	<p>è indicato il valore “rivalutato”: la rivalutazione rimane efficace e ciò comporta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>imposte indirette</u> (registro + ipo-catastali): vanno assolte sul valore di perizia indicato nell’atto di trasferimento (comportamento si riflette negativamente sull’acquirente al quale è richiesto un maggior onere che “cercherà” di ribaltare sul cedente); ▪ <u>imposte dirette</u>: si determina una minusvalenza fiscalmente irrilevante
b)	<p>non è indicato il valore “rivalutato”: la rivalutazione diviene inefficace e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>imposte indirette</u> (registro + ipocatastali): vanno assolte sul prezzo di cessione indicato nell’atto di trasferimento (con possibilità dell’ufficio di accertare un più elevato valore venale del bene) ▪ <u>imposte dirette</u>: la plusvalenza non tiene conto del valore “rideterminato”

LA RIVALUTAZIONE NEL MOD. REDDITI PF 2017

I dati relativi la rivalutazione al 01/01/2016 vanno indicati nel mod. Redditi PF 2017 rispettivamente:

QUADRO	TIPOLOGIA	INDICAZIONE
RM	rivalutazione di terreni	RM20- RM22: vanno distintamente indicate, per il 2016, le rivalutazioni di terreni edificabili, terreni agricoli, terreni oggetto di lottizzazione, per i quali è stato effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%
RT	rivalutazione di partecipazioni	RT105 e RT106: vanno indicate le partecipazioni possedute al 01/01/2016 per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30/06/2016.



CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO IL 730: in aggiunta al 730, devono:

- compilare il quadro RT o RM del mod. Redditi, unitamente al relativo frontespizio;
- presentare tale modello con le relative modalità e termini.



OMESSA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

La CM 20/2016 (che conferma precedenti documenti di prassi) chiarisce che:

- **l’omessa indicazione in dichiarazione dei dati relativi alla rivalutazione effettuata** costituisce una **violazione “formale”** alla quale è applicabile la **sanzione da € 250 a € 2.000** (art. 8 c. 1 DLgs.471/97);
- **restano impregiudicati gli effetti della rivalutazione**, che resta valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della 1° rata (se versamento rateale).

Tale “chiarimento, si ritiene sia applicabile anche ad eventuali violazioni compiute nelle annualità passate, in relazione alle precedenti disposizioni che consentivano la rivalutazione.

QUADRO RM – RIVALUTAZIONE TERRENI

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00		
RM21	,00	,00	,00	,00		
RM22	,00	,00	,00	,00		

Per la rivalutazione dei terreni, nei righe da RM20 a RM22, occorre indicare quanto segue:

Col.	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE
1	Valore partecipazione	il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima
2	Imposta sostitutiva dovuta	l'imposta sostitutiva dovuta (8% dell'importo di col. 1)
3	Imposta versata	l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti edizioni della rivalutazione con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla "nuova" rideterminazione.
4	Imposta da versare	Imposta da versare pari alla seguente differenza: col. 2 – col. 3 Se il risultato è negativo il campo non va compilato.
5	Rateizzazione	va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva di colonna 4 è stato rateizzato
6	Versamento cumulativo	Va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di col. 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Al riguardo, si rammenta che:

Comproprietà di terreno/area rivalutata	ciascun comproprietario indica nel proprio quadro RM: ▪ il valore della propria quota di terreno ▪ la corrispondente imposta sostitutiva dovuta
Versamento cumulativo dell'imposta per più terreni/ aree	occorre indicare distintamente il valore del singolo terreno/area con la quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Esempio2

Il sig. Rossi al 01/01/2016 era proprietario di un terreno edificabile acquistato per € 300.000. Il valore di perizia era pari a 360.000 e l'imposta sostitutiva dell'8% è pari a € 28.800. Il contribuente ha optato per il pagamento rateizzato e, quindi, ha versato all'Erario la prima delle tre rate annuali, pari a € 9.600 entro il 30/06/2016. La Sezione X del quadro RM va, quindi, così compilata:

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	1	Valore rivalutato	2	Imposta sostitutiva dovuta	3	Imposta versata	4	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
			360.000	,00	28.800	,00	9.600	,00	19.200	X	
	RM21			,00		,00		,00			
	RM22			,00		,00		,00			

Esempio3

Il sig. Galli, per un terreno di proprietà (già oggetto di rivalutazione), ha effettuato una nuova rivalutazione al 01/01/2016. In particolare:
- il valore della perizia di stima al 01/01/2016 è pari ad € 150.000 (imposta sost.: € 12.000)
- il valore della precedente perizia di stima era pari ad € 135.000; per l'imposta sostitutiva dovuta (€ 5.400), al momento del versamento relativo la "nuova" rivalutazione, erano già stati corrisposti € 1.800 (1° rata)
- il contribuente ha scelto di versare l'imposta sostitutiva in 3 rate annuali.
In tal caso, la Sezione X del quadro RM va così compilata:

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	1	Valore rivalutato	2	Imposta sostitutiva dovuta	3	Imposta versata	4	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
			150.000	,00	12.000	,00	1.800	,00	10.200	X	
	RM21		,00		,00		,00		,00		
	RM22		,00		,00		,00		,00		

QUADRO RT – RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate	RT 105	1	2	3	4	5	6
art. 2, D.L. n. 282 del 2002							
e successive modificazioni	RT 106						

Per la rivalutazione delle partecipazioni, nei righi RT105 e RT106, occorre indicare:

Col.	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE
1	Valore partecipazione	il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima
2	Aliquota	l'aliquota dell'8% per le partecipazioni qualificate, ovvero del 4% per le partecipazioni non qualificate
3	Imposta dovuta	l'imposta sostitutiva dovuta
4	Imposta versata	l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti edizioni della rivalutazione con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla "nuova" rideterminazione.
5	Imposta da versare	Imposta da versare pari alla seguente differenza: col. 3 – col. 4 Se il risultato è negativo il campo non va compilato.
6	Rateizzazione	va barrata la casella se il pagamento dell'imposta sostitutiva è stato rateizzato
7	Versamento cumulativo	va barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.



VERSAMENTO CUMULATIVO

Qualora il medesimo soggetto abbia rivalutato più partecipazioni, l'imposta sostitutiva derivante da tutte le rivalutazioni può essere versata cumulativamente. Tuttavia, in dichiarazione il contribuente deve esporre, per ciascuna partecipazione, il valore rivalutato e la relativa imposta; sarà quindi necessario compilare un rigo per ciascuna partecipazione rivalutata.

Esempio4

Il sig. Neri ha rivalutato al 01/01/2016 una partecipazione non qualificata della Alfa srl del valore di €30.000 ed una partecipazione qualificata della Beta srl del valore di €40.000. Secondo le 2 perizie di stima, il valore della partecipazione:

- non qualificata: è di €40.000 (imposta dovuta: €1.600 (40.000 x 4%);
- qualificata: è di €50.000 (imposta dovuta: €4.000 (50.000 x 8%);

Il contribuente ha scelto di versare l'imposta sostitutiva cumulativamente in un'unica soluzione e pertanto il quadro RT va così compilato:

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate	RT 105	1	2	3	4	5	6
art. 2, D.L. n. 282 del 2002							
e successive modificazioni	RT 106						

Esempio5

Riprendendo l'es.4, il contribuente sceglie ora di rateizzare il versamento cumulativo. In tal caso, il quadro RT va così compilato:

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate	RT 105	1	2	3	4	5	6
art. 2, D.L. n. 282 del 2002							
e successive modificazioni	RT 106						

TUTTE LE NORME DI RIVALUTAZIONE

Riferimento	Data rivalutazione	Scadenza imposta sostitutiva (o della 1° rata)	Scadenza 2° rata	Scadenza 3° rata
Art. 5 e 7 L. 448/01	01/01/2002	30/09/2002 (prorogata al 16/12/2002)	16/12/2003	16/12/2004
Art. 2 D.L. 282/02	01/01/2003	16/05/2003 (prorogata al 16/03/2004)	16/03/2005	16/03/2006
Art. 6-bis DL 355/03	01/07/2003	30/09/2004 (prorogata al 30/06/2005)	30/06/2006	30/06/2007
Art. 11-quaterdecies, c. 4 DL 203/2005	1/01/2005	30/06/2006	30/06/2007	30/06/2008
Art. 1 c. 91 L. 244/07	01/01/2008	30/06/2008 (prorogata al 31/10/2008)	31/10/2009	31/10/2010
Art. 2 c. 229 L. 191/09	01/01/2010	31/10/2010	31/10/2011	31/10/2012
Art. 7 c. 2, DL 70/11	01/01/2011	02/07/2012	01/07/2013	30/06/2014
Art. 1 c. 473 L. 228/12	01/01/2013	01/07/2013	30/06/2014	30/06/2015
Art. 1 c. 156 L. 147/13	01/01/2014	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2016
Art. 1 c. 626 L. 190/14 (*)	01/01/2015	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017
Art. 1 c. 887 L. 208/15 (*)	01/01/2016	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Art. 1 c. 554 L. 232/16 (*)	01/01/2017	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019

(*) Le aliquote dell'imposta sostitutiva risultano raddoppiate rispetto al passato.